

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

quali siano gli ostacoli che si frappongono onde la cosa abbia la desiderata soluzione, perchè sono spinto a farlo da questi comuni i quali non vogliono lasciare ulteriormente sospesa la cosa, tanto più che sono creditori di somme vistose che a questi chiari di luna non possono lasciare nelle tasche dei loro debitori, e perchè in ultima analisi non si abbia da vedere lo sconcio che il Governo chiamato in giudizio abbia da pagare col mezzo dei tribunali ciò che si poteva prima pagare nella via amministrativa, evitando un inutile spreco di tempo e di denaro in atti giudiziari.

Spero che la risposta che mi verrà data dagli onorevoli ministri dell'interno e della guerra sarà soddisfacente, e nella fiducia che mi sarà dato di trasmettere ai comuni miei mandanti una parola che li tranquillizzi e li assicuri che questo credito così vistoso sarà una volta pagato, spero che la questione degli acquartieramenti militari e del relativo pagamento che pende insoluta dal 1° gennaio 1868 si avvii finalmente a quel desiderato scioglimento che alcuni chiamano il principio della fine.

**RICOTTI**, ministro per la guerra. L'onorevole interpellante ha esposto chiaramente quali erano in passato le condizioni delle provincie venete rispetto ai diritti d'indennizzo per gli alloggiamenti somministrati alle truppe, ed ha poi aggiunto come questi indennizzi siano ancora regolati secondo una legge speciale austriaca che vigeva nel 1866.

Nel resto d'Italia, come la Camera sa, la legge che regola questo servizio dell'indennità che il Ministero della guerra deve pagare ai comuni per alloggiamento delle truppe in marcia o in eventuale dimora nei medesimi è ancora l'antica piemontese del 1836, la quale è stata successivamente promulgata ed estesa alle diverse provincie, mano mano che entrarono a far parte del regno d'Italia. Sol tanto per le provincie venete si fece un'eccezione, ed ivi la legge stessa non fu promulgata nel 1866.

Passata l'epoca dei pieni poteri, questa legge non poteva emanare se non in forza di altra legge votata dal Parlamento; ma allora non si credette opportuno di fare questa proposta al Parlamento, atteso che la legge austriaca accordava un'indennità ben superiore a quella che è concessa dalla legge italiana a tutte le altre provincie del regno, e così i comuni delle provincie venete continuarono anche nel 1866 e 1867 a ricevere le indennità ai termini della legge austriaca. Ma, come ha fatto rilevare l'onorevole Arrigossi, quella legge divideva l'indennità in discorso in due parti: l'una pagata dal Governo, l'altra prelevata dal fondo territoriale, ossia da un fondo particolare formato ed alimentato dal contributo dei vari comuni delle provincie

venete riunite in una specie di consorzio, il quale fondo, come la Camera sa, oltre concorrere al pagamento di queste indennità, sopperiva pure a talune altre spese d'interesse generale, come al mantenimento di qualche ospedale di pazzi e simili.

Quando sul finire del 1867 fu sciolto quel fondo territoriale, si presentò immediatamente la questione a chi spettava pagare ai comuni creditori la parte d'indennità che era pagata col fondo stesso.

Dopo avere a questo proposito sentito anche il Consiglio dei ministri, l'amministrazione militare stabilì che il Governo avrebbe continuato a pagare la quota, che dal canto proprio dapprima si corrispondeva ai comuni, ma che la parte già contribuita dal fondo territoriale, essendo cessata l'imposta speciale con cui si formava questo fondo, doveva cadere a carico dei comuni.

In conseguenza di questa determinazione, dal 1868 a questa parte i comuni furono rimborsati dal Ministero della guerra in base alla tariffa speciale governativa, e la parte che era sopportata dal fondo territoriale ha naturalmente cessato di essere loro corrisposta. Dietro ciò vi furono dei reclami, ma il Ministero ha mantenuto e mantiene sempre la sua deliberazione in linea amministrativa, ed i comuni non potrebbero altro che ricorrere in via giudiziaria per vedere a chi possa spettare questa seconda parte d'indennizzo.

La questione non è modificata; essa si trova in questi termini, ed il Ministero della guerra non potrebbe prendere un'altra determinazione. Esso crede equa questa soluzione. Ma tale non sembra all'onorevole Arrigossi, il quale non ha però detto chiaramente a chi vorrebbe che spettasse il pagamento di quella parte di indennità che prima era sopportata dal fondo territoriale, che, come ripeto, ha cessato di esistere.

Ma se ne presenta poi una seconda questione ed è questa: perchè alle provincie venete non si estende il decreto-legge del 1836?

A questo proposito, come si ricorderà, già fin dall'anno passato il Ministero ha preso impegno di presentare alla Camera un apposito progetto di legge, e si è pure impegnato di presentare un altro progetto per riformare la legge del 1836. Tale progetto è già pronto, e potrei anche presentarlo alla Camera nella prossima sua convocazione. Visto però che per la sua importanza e per la lunga discussione cui potrebbe dar luogo, difficilmente otterrebbe di essere tosto approvato, così gioverà forse che io mi limiti a presentare il primo, ossia quello che estenderà per intanto alle provincie venete la legge del 1836.

Fin d'ora debbo però fare osservare all'onorevole